



COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 18/12/2006

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la gestione dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati, di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n.22 del 1997, prodotti nel territorio del Comune di Bagnoli di Sopra e viene adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 21 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi delle leggi regionali in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti pericolosi, come definiti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 del 1997, ai rifiuti esclusi, come definitivi all'articolo 8 dell'articolo 8 del predetto decreto legislativo, ai rifiuti non pericolosi provenienti da utenze non domestiche, non assimilati dal Comune ai rifiuti urbani per qualità e/o quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del predetto decreto legislativo.

Art. 2 - Attività di competenza del Comune

1. Il Comune effettua, in regime di privativa e nel rispetto del piano provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
 - a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello spazzamento;
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti sono esercitate da chi opera per conto del Comune.

Art. 3 - Definizione e natura dello smaltimento

1. Per smaltimento si intende il complesso delle attività sotto definite:
 - 1.1 Conferimento:
le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
 - 1.2 Raccolta:
le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
 - 1.3 Spazzamento:
le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d'acqua.
 - 1.4 Stoccaggio provvisorio:
ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento;
 - 1.5 Cernita:
le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;
 - 1.6 Trasporto:
le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento;
 - 1.7 Trattamento intermedio:
le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento;
 - 1.8 Trattamento finale:
il deposito e la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.

Art. 4 - Principi generali e criteri di comportamento

1. L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, deve essere sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - 1.1 deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 1.2 deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 1.3 devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
 - 1.4 devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;

- 1.5 devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.
2. Il comune promuove la sperimentazione di forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà anche avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente.

Art. 5 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani o assimilati, compresi i rifiuti urbani pericolosi

1. Competono ai produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti urbani ed assimilati ed altresì di rifiuti urbani pericolosi, le attività di conferimento,

Art. 6 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali

1. I produttori o detentori, di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni regionali e provinciali.

Art. 7 - Obblighi dei produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi

1. I produttori o detentori, anche se non produttori, dei rifiuti speciali pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive integrazioni.
2. Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti pericolosi deve essere autorizzata dall'ente Regione.

Art. 8 - Divieti e obblighi

1. E' assolutamente vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde dei fiumi.
3. In caso di inadempienza il Funzionario Responsabile del Servizio, allorchè sussistano motivi igienico-sanitari o ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere diversamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti allo scopo.

Art. 9 - Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente la Regione ed il Ministero della Sanità.

Art. 10 - Conferimento

1. I rifiuti urbani non ingombranti e ingombranti, quelli assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, nei giorni e ore stabiliti dal disciplinare allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n° 180/98 e successive modifiche, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore senza che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta

Art. 11- Raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente titolo è istituito per tutte le utenze all'interno del territorio del comune.
2. Per le fattispecie di cui al comma precedente l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
3. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio stabilite con provvedimento della Giunta Comunale n° 180 del 30/11/1998 e successive modifiche, che ha istituito il servizio di raccolta "porta a porta" il cui disciplinare tecnico è espresso nell'allegato B.
4. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio. Quando tale situazione non

risultati eccezionali, l'utente avverte per iscritto il Servizio che la verifica e comunica i provvedimenti adottati nei successivi quindici giorni

5. I contenitori dei rifiuti devono essere riposti in suolo pubblico a filo della proprietà privata, in modo tale da poter individuare in modo univoco l'utenza e il relativo numero civico, senza arrecare pregiudizio alla viabilità pedonale e/o veicolare.

Art. 12 - Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio del comune, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Sindaco per agevolare l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e sosta anche in zone soggette a divieto e la fermata in seconda posizione.

Art. 13 - Trattamento

1. Il trattamento dei rifiuti di cui al presente titolo deve avvenire a mezzo di appositi impianti nell'osservanza delle norme legislative vigenti.

Art. 14 - Raccolta, spazzamento e trattamento

1. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni viene effettuato entro il territorio del comune, in modo da comprendere:
 - 1.1 le strade e piazze classificate fra quelle comunali ai sensi di legge;
 - 1.2 le strade vicinali classificate di uso pubblico ai sensi della legge;
 - 1.3 i tratti urbani di strade statali e provinciali;
 - 1.4 le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - . siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
 - . siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - . siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane;
 - 1.5 aree verde pubblico non recintate quali viali e aiuole spartitraffico;
 - 1.6 le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.

La frequenza e le modalità del servizio sono stabilite dalla Giunta comunale in relazione alle necessità dell'utenza e dalle tecnologie adottate per ogni singolo settore.

2. Il servizio può anche essere espletato su tutte le altre strade private e sulle aree private recintate a richiesta degli interessati, previa convenzione secondo lo schema approvato dalla Giunta comunale e previo pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta stessa, sulla base del principio della copertura dei costi.
3. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti prodotti dall'attività di pulizia delle sponde dei corsi d'acqua non accessibili ai mezzi meccanici, è a carico degli enti competenti.
4. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti senza addebito di spese, purché le stesse non abbiano carattere commerciale ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere.

Art. 15 - spazzamento stradale

1. il servizio di spazzamento stradale comprende:
 - la pulizia del suolo pubblico e privato soggetto a uso pubblico;
 - la pulizia e la manutenzione e lo svuotamento dei cestini di carta
 - il lavaggio delle strade
 - la pulizia delle caditoie stradali
2. il servizio di spazzamento di cui al comma precedente è svolto nel territorio comunale con la frequenza e con le modalità fissate dal Sindaco con apposita ordinanza, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche di ciascuna zona, dalle esigenze legate alle diverse stagioni, delle caratteristiche della pavimentazione stradale, dei flussi turistici.
3. Al fine di evitare ogni pericolo all'igiene pubblica, devono essere effettuati con periodicità da stabilirsi con ordinanza del sindaco, interventi di disinfezione e disinfestazione delle aree pubbliche e private aperte al pubblico transito, nonché delle aree di pertinenza degli edifici di proprietà comunale.

Art 16 - servizi accessori

1. Nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, possono essere attivati i servizi necessari a garantire l'igiene e il decoro dell'ambiente urbano, quali:
 - pulizia delle caditoie stradali
 - espurgo pozzi neri
 - diserbo stradale
 - sgombero neve
 - raccolta e smaltimento siringhe abbandonate
 - disinfezione e derattizzazione degli edifici pubblici e aree verdi pubbliche
 - cura e manutenzione del verde pubblico
 - cancellazione di scritte sui muri esterni degli edifici pubblici

Art 17 vegetazione sporgente sulle aree pubbliche o private aperte all'aperto

1. la vegetazione sporgente dai muri di sostegno e comunque dalle proprietà confinanti con le aree pubbliche o private ad uso pubblico dovrà essere rimossa, a cura e spese del proprietario del terreno, obbligato in solido, con il titolare di diritto personale di godimento sullo stesso.
2. In caso di inadempienza di oltre 10 giorni degli obblighi di cui al comma precedente, previa intimazione scritta, provvede il Comune con spese a carico dell'inadempiente

Art. 18 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi, nonché al periodico sfalcio della vegetazione.
2. A tale scopo essi devono provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventi pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre dieci giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo per l'esecuzione con urgenza dei lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti interessati.

Art. 19 - Pulizia dei mercati e banchi di vendita all'aperto

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività, in appositi contenitori messi a disposizione dal comune.

Art. 20 - Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti

1. I gestori di esercizi pubblici che occupino aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, anche con l'installazione di adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento da parte dell'apposito servizio della via o piazza prospiciente.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio pubblico l'area occupata deve risultare perfettamente ripulita.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti; i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 21 - manifestazioni pubbliche

1. chiunque organizza manifestazioni, di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre o iniziative analoghe su aree pubbliche o private ad uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio, alla pulizia delle aree utilizzate

Art. 22 - Carico e scarico di merci e materiali. Rimozione degli ingombri

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal comune, con rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché attivando il procedimento conseguente alla violazione del presente regolamento.

2. Qualora si verifichi la caduta del carico o di parte di esso da un veicolo su area pubblica o di uso pubblico, il proprietario dello stesso è tenuto a procedere, senza indugio, allo sgombero dei materiali ed alla pulizia del suolo.

In caso di inosservanza si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 23 - Asporto di scarichi abusivi

1. Ove si verificano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione igienica dell'ambiente raccogliendo i rifiuti depositati e provvedendo al loro conferimento nei modi previsti dal presente regolamento, ferma restando l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste.
2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati perché provvedano alla rimozione dei rifiuti entro un termine prestabilito. Trascorso inutilmente detto termine, le necessarie operazioni di pulizia e di riassetto ambientale sono effettuate dal comune, a spese dei soggetti obbligati inadempienti.

Art. 24 - Disposizioni diverse

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi il verde, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere nonché i giardini pubblici ed altri luoghi frequentati. Nel caso vengano lordate le suddette superfici, le persone che conducono l'animale hanno l'obbligo di provvedere all'asportazione delle feci.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Le carogne di animali, giacenti sul suolo pubblico, devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall'Autorità sanitaria competente oppure prescritte nel regolamento comunale di igiene e sanità.

Art. 25 - Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicate

1. Nel caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm. gli utenti di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni - in deroga ad eventuali regolamenti condominiali - fino a quando non siano state liberate le carreggiate. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili fuori della carreggiata, i proprietari devono quanto meno rimuoverle o lasciare le chiavi a chi le possa rimuovere al momento degli interventi di carico e di asporto dei cumuli di neve mediante i mezzi meccanici addetti al servizio di sgombero.
2. Nel caso di nevicate con persistenza di neve sul suolo, è altresì fatto obbligo, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi fino alla larghezza di mt. 1,5 e della cunetta per una larghezza di 20 cm., nonché dall'imbocco delle caditoie e dei tombini, allo scopo di agevolare il deflusso delle acque di fusione.
Il medesimo obbligo sussiste per i proprietari delle aree, recintate o no, adiacenti alla pubblica strada, lungo le quali deve essere sgomberata una striscia di terreno di ampiezza sufficiente al passaggio di una persona (mt. 1,5).
3. Gli abitanti degli edifici sono inoltre tenuti a praticare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali per tutto il fronte della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato; per le strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di mt. 1 su entrambi i lati della via e per l'intero fronte della proprietà.
4. Nelle aree sgomberate, quando la temperatura è inferiore a zero gradi, i frontisti sono tenuti a spargere un adeguato quantitativo di sale allo scopo di evitare la formazione di ghiaccio e di verglas.
5. E' fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 26- Validità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
2. E' abrogato ogni altro regolamento e disposizione precedentemente adottati dal comune nelle materie dallo stesso disciplinate.

Art. 27 - Controlli

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate oltre che dal personale della polizia municipale e da quello addetto ai servizi ecologici del comune, anche dal personale incaricato dall'azienda appaltatrice. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Art. 28 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite dagli articolo 50 e 51 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e da altre norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 16 della legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni.